

N. 845/01 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano


Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott. Paolo Petoello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato il 12.04.2001 cron. 5438 Uff. Giud. Tribunale di Udine,

da

e , rappresentati e difesi dall' avv. , con domicilio eletto presso quest' ultimo, per mandato a margine della memoria di costituzione 10.11.2003,



16 GIU. 2008

- attori -

Gen. 2

contro

Aw. ti

(già

), con proc. e dom. l' avv. , per mandato in

forza di procura generale alle liti 30.11.2000 not.

Rep. 155075,

- convenuta -

CONCLUSIONI

Per gli attori

A.1 In via principale: Accertarsi il credito effettivamente dovuto dagli attori in ragione dei rapporti bancari in narrativa, previo riconteggio di tutte le competenze a qualsivoglia titolo addebitate, dall' inizio dei rapporti sino all' estinzione degli stessi, prendendo a riferimento l' interesse semplice

Oggetto:
BANCARI

ovvero

in via subordinata prendendo a riferimento la capitalizzazione periodica annuale

ovvero

in via ulteriormente subordinata prendendo a riferimento la capitalizzazione periodica semestrale.

A.2 Condannarsi la _____ alla restituzione a favore degli attori dell' importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

B. 1 In via principale: Accertarsi l' eventuale usurarietà dei tassi applicati alla convenuta nei rapporti citati in narrativa e per l' effetto dichiararsi che le relative clausole contrattuali sono nulle e che non sono dovuti interessi,

ovvero

in via subordinata che sono dovuti interessi nella misura del tasso legale,

ovvero

in via ulteriormente subordinata che sono dovuti interessi nella misura del c.d. tasso soglia.

B. 2 Condannarsi la Banca alla restituzione degli interessi percepiti laddove dichiarati usurari, nella misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.

In via istruttoria:


Come da allegato a verbale del 14.03.2005 e 30.05.2005.

Per la convenuta

Nel merito: Respingersi ogni domanda formulata dal dott.

e _____, sia in via principale che secondaria.

www.unijuris.it



www.unijuris.it

In via riconvenzionale: Condannarsi il dott.

e

a pagare, in pro della

a titolo di

restituzione delle somme anticipate sul conto corrente n. 2300, la capital somma di € 21.666,52 (pari a Lire 41.952. 241 giusta precisazioni contenute nella CTU suppletiva depositata il 23.05.07, esposte nell' allegato 3), saldo al 31.03.2001, oltre gli interessi contrattuali e di mora entro i limiti della normativa antiusura, dall' 01.04.2001 fino al saldo effettivo, salva diversa maggiore o minore determinazione giudiziaria. Spese di causa rifuse.

In via subordinata ed istruttoria: Ammettersi la prova orale formulata nella memoria istruttoria di data 23.09.2002, con i testi ivi indicati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.04.2001, gli attori esponevano:

- di essere titolari del c/c n. 2300 acceso presso la sede di Udine della Banca
, ora Banca
- che il conto risulta assistito da apertura di credito di L. 50.000.000 e presentava un saldo di L. 47.958.655 alla data del 30.09.00, come da copia dell' estratto conto di pari data;
- che il saldo a debito costituisce la risultante dell' illegittima capitalizzazione degli interessi praticati da controparte in uno con l' applicazione di un saggio effettivo in relazione al quale vi è ragione di ritenere che vi sia stato sfondamento del tasso soglia;
- che è interesse degli attori accertare il quantum da essi effettivamente dovuto;
- che relativamente al diritto alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, risulta applicabile l' art. 2033 c.c.: la

prescrizione decennale dovrà essere fatta decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto;

- che trattandosi di restituzione dell' indebito, oltre agli interessi legali è dovuta la rivalutazione monetaria.

Costituendosi ritualmente la convenuta replicava:

- che il rapporto di conto corrente n. 2300 è acceso dall' 11.03.1976: il fido di iniziali L. 5.000.000 è stato ampliato, da ultimo con contratto 12.05.1997;


- che in relazione all' anomala gestione del conto, con missiva 05.10.1998 l' istituto di credito ha revocato l' affidamento, contestualmente intimando il rientro dell' esposizione assommante a L. 76.223.737;

- che con missiva 02.12.1998 il ha riconosciuto che il debito ammontava a L. 76.000.000 oltre ad interessi, impegnandosi ad effettuare un pagamento rateizzato, senza peraltro provvedervi;

- che la banca è creditrice, con saldo al 23.08.2001, di L. 57.042.853, oltre ad interessi contrattuali e di mora da conteggiarsi;

- che l' ammissibilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi per la Banca è stata costantemente riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte fino alla primavera del 1999, quando sono state pubblicate due sentenze innovative in punto: per il periodo anteriore e fino all' inizio del rapporto (17.03.1976), nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti della Banca, che ha applicato la capitalizzazione trimestrale per effetto del riconoscimento dell' esistenza di un uso normativo ex art. 1283 c.c. come sostenuto in allora dalla costante giurisprudenza della S.C.;

www.unijuris.it



www.unijuris.it

